



## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIDATTICA AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL C.I.N. 12 LUGLIO 2011**

*Vista la Legge n.508 del 21-12-1999;*

*Visto il D.P.R. n. 132 del 28-2-2003;*

*Visto il D.P.R. n.212 del 8-7-2005;*

*Visto il DM 123/2009*

*Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata;*

*Visto il CCNL del comparto AFAM del 16-2-2005*

*Visto il CCNL del 4-8-2010 2010*

*Visto il CNI del 12-7-2011*

Visto il parere del Consiglio Accademico espresso nella seduta del .....

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, a decorrere dall’anno accademico 2011/2012, le modalità e le procedure per l’attribuzione al personale docente di ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell’art. 5 del CCNI del 12.07.2011

### **Art. 2**

#### **Didattica aggiuntiva**

Ai fini del presente regolamento si intende per “didattica aggiuntiva”:

l’attività di insegnamento, previsti in 324 ore di cui 250 ore almeno di didattica frontale e 74 ore di attività complementari; essa è afferente ai corsi istituzionali attivi presso l’Istituto, previsti dai regolamenti didattici dell’Accademia o da normativa nazionale, svolta dal docente nel settore di titolarità o in corsi o moduli orari aggiuntivi diversi da quello di titolarità, individuale o collettiva,

frontale o laboratoriale, ulteriore o eccedente il monte ore annuo contrattuale del docente affidatario, quale previsto dall'art. 12 del CCNL del 04.08.2010. Invece, gli affidamenti sono le attività di insegnamento svolte all'interno dell'orario obbligatorio del personale docente e non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

### **Art. 3**

#### **Individuazione esigenze aggiuntive e copertura finanziaria**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNI del 12.07.2011, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, le ore di didattica aggiuntiva non possono essere poste a carico del Fondo d'istituto e sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione.

In tempo utile per il regolare avvio dell'anno accademico, il Direttore entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base della programmazione didattica annuale approvata dal Consiglio Accademico, comunica al Consiglio di Amministrazione il fabbisogno economico di massima per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva.

Il Consiglio di Amministrazione verificata la disponibilità a bilancio, approva la programmazione sotto il profilo della compatibilità finanziaria e autorizza la Direzione all'affidamento degli incarichi.

Le risorse destinate al pagamento delle ore di didattica aggiuntiva vengono iscritte su apposito capitolo di bilancio dell'Istituto e le ore svolte dai docenti sono computate attraverso il riscontro oggettivo del rilevatore obiettivo della presenza.

In corso d'anno, sulla base di motivate ulteriori esigenze le risorse di cui al punto precedente, a richiesta della Direzione, possono essere integrate o ridotte dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali economie realizzate sullo stanziamento di bilancio non costituiscono economie vincolate.

Le attività didattiche aggiuntive sono compensate nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando i limiti minimi e massimi determinati dall'art. 5, comma 2, che, nel caso di attribuzione di incarichi o moduli diversi da quello di titolarità, definisce compensi non inferiori a € 1.000,00 e non superiori a € 8.000,00 in relazione alla tipologia dell'insegnamento e all'impegno complessivo.

In prima applicazione le attività didattiche aggiuntive nel settore disciplinare di titolarità sono compensate nella misura di € 50,00 al lordo dipendente per ogni ora di attività; le attività didattiche aggiuntive in corsi o moduli attribuiti in settori diversi da quello di titolarità sono retribuite nella misura di € 1.000,00 per ogni trenta/quarantacinque (30/45) ore di attività didattica aggiuntiva, aumentata o diminuita proporzionalmente per frazioni orarie ulteriori o minori.

Dal computo delle ore retribuibili da rilevatore obiettivo sono escluse le ore necessarie per la preparazione delle tesi , per lo svolgimento degli esami e la partecipazione al Collegio Docenti.

Gli incarichi di produzione e ricerca o altre attività previste dalla programmazione annuale approvata dal Consiglio Accademico, eccedenti rispetto al monte ore annuo contrattuale, non concorrono alla formazione e al computo delle attività retribuibili ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Criteri per le attività aggiuntive**

**1.** Il Direttore, sulla base della programmazione didattica deliberata annualmente dal Consiglio Accademico, provvede in prima istanza agli affidamenti necessari al completamento del monte ore annuale.

**2.** Successivamente l'assegnazione delle discipline aggiuntive di insegnamento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- titolarità d'insegnamento, definita attraverso l'appartenenza alla specifica classe di concorso di ciascun docente;

- appartenenza dell'insegnamento da assegnare al campo disciplinare relativo alla propria classe di concorso, così come definito nella tabella contenente i campi disciplinari, allegata al D.M. 89 del 03-07-2009;

- competenze specifiche attinenti alla tipologia dell'incarico. Nell'accertamento di tali competenze si terrà conto delle esperienze artistiche e professionali acquisite, sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione, autocertificate dal curriculum presentato dai docenti;

**3.** Di norma, affidamenti relativi a discipline già assegnate nei decorsi anni accademici vengono confermati al fine di garantire la continuità didattica. Il Consiglio accademico può, in casi motivati e in sede di programmazione didattica, derogare al principio di continuità didattica.

**4.** Gli incarichi sono conferiti dal Direttore ad ogni docente individuato quale destinatario della relativa attività, tenendo conto delle esigenze didattiche dell'Istituzione e delle determinazioni assunte dal Consiglio Accademico, nonché dei limiti della previsione di Bilancio annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

**Ad ogni docente potranno essere affidati corsi per un massimo di settantacinque ore salvo casi particolari valutati dal Direttore.**

#### **Art.5**

##### **Obblighi del titolare dell'affidamento**

**1.** Ogni docente consegna i propri registri personali, completi e firmati al termine dell'anno accademico.

**2.** Ciascun docente, prima del pagamento dell'incarico aggiuntivo, dovrà dimostrare per mezzo di una rilevazione oggettiva, così come previsto dall' art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dal CCNL del 16/02/2005 modificato e corretto dal CCNL del 4/08/2010, al Direttore di aver esaurito le 324

di servizio dovuto ai termini di legge altrimenti il monte ore relative all'affidamento di incarico aggiuntivo verranno considerate ore di servizio curriculare.

### **Entrata in vigore e pubblicità**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno nel quale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sarà cura dell'istituzione dare diffusione al presente regolamento secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazioni ritenute più idonee ed efficaci.

F.to Il Presidente  
Prof. Evio Hermas Ercoli